



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA

**RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO STATUTO
VERBALE N. 1 - DEL 29.06.2011**

L'anno duemilaundici, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 09.00, presso la ex sala delle adunanze del Consiglio di amministrazione, si svolge la seduta della Commissione prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 240/2010, nominata con D.R. n. 592 del 1 febbraio 2011.

Sono presenti: il Rettore, Presidente, i proff Barone Giuseppe, Bettetini Andrea, Cucuzza Giuseppe, Militello Paolo, Nicotra Ida, Noto Riccardo, Prezzavento Orazio, Sciotto Domenico, i dottori Arcifa Lucia, Nocera Francesco, Sturiale Massimo, i signori Buceti Letterio Luca, Maniscalco Emanuele Massimiliano e il dott. Vicarelli Carlo.

Il Rettore affida al dott. Vicarelli le funzioni di segretario verbalizzante.

Il rettore apre i lavori dando il benvenuto ai presenti che ringrazia per il contributo ai fini della stesura del nuovo Statuto di Ateneo.

Su incarico del Rettore, il dott. Vicarelli distribuisce un testo, che viene allegato al presente verbale (allegato 1), riportante, a fini comparativi, lo Statuto vigente e la bozza di modifica dello stesso, elaborata dai proff. Barone, Bettetini e Nicotra, sulla base delle proposte scaturite nel corso delle riunioni informali e comunque in osservanza delle prescrizioni introdotte dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Il Presidente invita la prof.ssa Nicotra a dare lettura dei singoli articoli del nuovo testo, e i componenti della commissione ad intervenire per formulare eventuali proposte di modifica.

La Commissione suggerisce di emendare l'art. 4 come di seguito riportato:

“Articolo 4 – Libertà di insegnamento

1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento nel rispetto delle esigenze di coordinamento del programma con i *curricula* didattici.”;

suggerisce, altresì, di aggiungere all'art. 6, comma 9, dopo le parole tempo pieno, la dicitura “di prima fascia”.

Il Presidente evidenzia che gli argomenti su cui la commissione è chiamata ad una maggiore riflessione riguardano la composizione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nonché la disciplina della fase di transizione dal vecchio al nuovo statuto.

In relazione alla composizione del Senato accademico, il Rettore ricorda che il numero complessivo dei componenti è stato fissato in 35 unità, e precisamente: il rettore, 5 studenti, 14 rappresentanti delle aree che siano anche rappresentativi delle fasce, 15 direttori di dipartimento, e che la questione rimasta ancora in attesa di soluzione riguarda la presenza al suo interno della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei precari della ricerca.

Il prof. Sciotto rileva l'opportunità di inserire fra i componenti del Senato sia due componenti del personale tecnico-amministrativo che un rappresentante dei precari della ricerca.

Il dott. Vicarelli, in merito alla rappresentanza del personale tecnico-amministrativo si associa a quanto dichiarato dal prof. Sciotto e auspica che la commissione decida di mantenere le due unità di personale così come è previsto dal vigente Statuto, riducendo, di contro, i rappresentanti dei direttori di dipartimento da 15 a 13 unità.

Il prof. Barone ritiene che, per le peculiarità delle funzioni proprie dei direttori di dipartimento, non sia possibile sacrificare la loro presenza all'interno dell'organo. Sottolinea, altresì, che la presenza dei tecnici non è prevista dalla legge.

La prof.ssa Nicotra sostiene che la presenza del personale tecnico-amministrativo è importante e ricorda che la legge prevede soltanto una rappresentanza elettiva dei direttori di dipartimento.

Il dott. Nocera condivide la tesi della prof.ssa Nicotra, mentre il prof. Bettetini concorda con quanto affermato dal prof. Barone. I proff. Militello, Cucuzza, Prezzavento e Noto e gli studenti Buceti e Maniscalco si associano alla tesi del prof. Barone.

Si dichiarano favorevoli alla presenza del personale tecnico-amministrativo all'interno del Senato il dott. Arcifa e il prof. Sturiale.

Il rettore prende atto dell'orientamento espresso dalla maggioranza dei componenti della commissione che si dichiara favorevole alla conferma del testo oggi proposto, e si riserva di sottoporre la questione alle valutazioni del Senato accademico, come eventuale proposta di modifica, anche alla luce dell'incontro con le Organizzazioni Sindacali previsto per i prossimi giorni.

Prende atto, altresì, che, ad eccezione del prof. Sciotto, la Commissione è contraria alla presenza in Senato del rappresentante dei precari della ricerca.

Infine la Commissione propone di aggiungere all'art. 7, comma 3, lettera b), le parole "a tempo indeterminato".

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, il rettore tenuto conto che la legge non prevede la presenza del personale tecnico-amministrativo in tale organo, invita la commissione a formulare proposte in ordine alle modalità di scelta dei membri esterni e dei docenti dell'Ateneo.

Si apre la discussione cui partecipano i proff. Barone, Nicotra, Bettetini, Militello e Sciotto, al termine della quale viene deciso all'unanimità che i membri esterni siano tre e non due, cassando, di conseguenza, la lettera c) del comma 2 dell'art. 8 "il prefetto di Catania *pro tempore*".

Per i membri esterni il consesso decide di modificare la lettera b) del comma 2 dell'art. 8 come di seguito riportato:



“b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;”

I proff. Sciotto e Arcifa, evidenziano la necessità di individuare un consesso che dovrà approvare la rosa di candidati da cui il rettore dovrà attingere i tre nominativi.

In merito alla scelta dei docenti interni dell’Ateneo, la commissione, dopo approfondita discussione che vede il contributo dei proff. Sciotto, Nicotra e Prezzavento, unanime, stabilisce di modificare la lettera d) del comma 2 dell’art. 8 che, fra l’altro, diventa lettera c) per via del depennamento di cui sopra, nel modo seguente:

“c) cinque docenti dell’Ateneo, a tempo indeterminato, individuati dal rettore fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello, nell’ambito di una rosa di candidati proposti nel numero di due, da parte di ciascun consiglio di dipartimento fra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Tale proposta dovrà pervenire al rettore entro il termine fissato ai sensi dell’art. 38 del presente Statuto;”.


La commissione, infine, all’art. 11 “Direttore generale”, alla lettera f del comma 3, decide all’unanimità di aggiungere dopo vigente “previo parere del Consiglio di amministrazione.


Il rettore mette, quindi, ai voti gli articoli da 1 a 11 con le modifiche proposte. Sono approvati all’unanimità gli articoli da 1 a 6 e da 9 a 11. Gli articoli 7 e 8 sono approvati con l’astensione dei prof. Sciotto e Arcifa, mentre l’art. 7 è approvato con il voto contrario del dott. Vicarelli.

Gli articoli 1-11, così come modificati, sono riportati nell’allegato 2 che viene a far parte integrante del presente verbale.

Alle ore 13.00 il rettore sospende i lavori aggiornandoli alle ore 16.30 dello stesso giorno.

Letto, approvato e sottoscritto

(il segretario)


(il presidente)


<p style="text-align: center;">Lo Statuto</p>	
<p>Titolo I</p> <p>Articolo 1 - Principi Generali</p> <p>1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.</p> <p>2. Opera in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.</p> <p>3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio ideologico, politico e religioso.</p> <p>4. Collabora con Organismi Comunitari e Internazionali e con Enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.</p> <p>5. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza, pertanto riconosce la libera attività di ricerca e di insegnamento.</p> <p>6. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.</p> <p>7. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.</p> <p>8. Riconosce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di eguaglianza, ai più alti gradi di studio.</p> <p>9. Persegue i propri fini istituzionali favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.</p> <p>10. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.</p> <p>11. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di Enti morali.</p> <p>12. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.</p> <p>13. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.</p>	<p>Titolo I</p> <p>Articolo 1 - Principi generali</p> <p>1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.</p> <p>2. Opera in conformità alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione.</p> <p>3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio ideologico, politico e religioso.</p> <p>4. Collabora con Organismi comunitari e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.</p> <p>5. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza; pertanto, riconosce la libera attività di ricerca e di insegnamento.</p> <p>6. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.</p> <p>7. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.</p> <p>8. Riconosce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di eguaglianza, ai più alti gradi di studio.</p> <p>9. Persegue i propri fini istituzionali, favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti, operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.</p> <p>10. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.</p> <p>11. Promuove il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.</p> <p>12. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di enti morali.</p> <p>13. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di</p>

14. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, persegue i più alti livelli di efficacia e di efficienza.

Articolo 2 - Natura giuridica e fonti normative

1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art.33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da Regolamenti di attuazione.

Articolo 3 - Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce ai docenti e alle unità decentrate, autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Articolo 4 - Libertà di insegnamento

1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento con l'unico limite della coerenza del programma con i *curricula* didattici e con le esigenze di coordinamento didattico.

Titolo II - Organi centrali di governo

Articolo 5 - Organi Centrali di Governo

1. Sono al servizio dell'Ateneo e ne assicurano il governo il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Rettore, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.

14. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.

15. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, **tende ad assicurare** i più alti livelli di efficacia e di efficienza. **Opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, nonché al principio di separazione tra poteri di indirizzo e attività di gestione.**

16. Ha autonomia finanziaria e contabile, che esercita sulla base di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

17. Le entrate dell'Ateneo sono costituite da:

- a) trasferimenti dello Stato;
- b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e dei contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;
- c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 2 - Natura giuridica e fonti normative

1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti di attuazione.

Articolo 3 - Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce ai docenti e alle proprie **strutture didattiche e di ricerca** autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Articolo 4 - Libertà di insegnamento

1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento con l'unico limite della coerenza del programma con i *curricula* didattici e con le esigenze di coordinamento didattico.

Titolo II - Organi dell'Ateneo

Articolo 5 - Organi dell'Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

Articolo 8 - Rettore

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il Rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture decentrate, degli status del personale e dei diritti degli studenti.
3. Spetta al Rettore:
 - a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
 - b) vigilare su tutte le strutture e sui servizi amministrativi e contabili dell'Università, al fine di assicurare il rispetto di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, trasparenza, efficacia ed individuazione delle responsabilità
 - c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria;
 - d) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo ed i regolamenti interni delle singole strutture, nonché, gli atti contenenti le rispettive modifiche;
 - e) predisporre lo schema generale del programma annuale di attività dell'Università ed elaborare la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;
 - f) stipulare contratti e convenzioni riguardanti la didattica e la ricerca, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto.
 - g) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;
 - h) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli Organi di autogoverno che presiede, sottoponendoli per ratifica all'Organo stesso nella seduta successiva;
 - i) nominare il Direttore Amministrativo;
 - j) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
4. Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.
5. L'elettorato attivo spetta:
 - a) a tutti i docenti, nonché ai Ricercatori non confermati;
 - b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato;
 - c) a tutti i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Consigli di Facoltà, al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, al CASR e al CUS, alla data di indizione delle elezioni.L'Elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti candidati primi dei non eletti, appartenenti alle due liste più votate, nel numero indicato a fianco di ciascuno dei sottoelencati organi:
 - Senato Accademico: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;
 - Consiglio di Amministrazione dell'Università: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda;
 - Consiglio di Amministrazione dell'ERSU (studenti di primo livello): n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
 - C.A.S.R.: n. 1 studente della prima lista e 1 della seconda;
 - CUS: n. 1 studente della prima lista e n. 1 della seconda;
 - Consigli di Facoltà: n. 2 studenti della prima lista e n. 1 della seconda.

Articolo 6 - Rettore

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.
2. Il rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture **didattiche e di ricerca**, degli status del personale e dei diritti degli studenti. È **responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.**
3. Spetta al rettore:
 - a) **esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;**
 - b) **proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;**
 - c) **proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;**
 - d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
 - e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, **compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo**, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;
 - f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria **e degli studenti;**
 - g) **avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione;**
 - h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;
 - i) **proporre al Consiglio di amministrazione la persona a cui conferire l'incarico di direttore generale;**
 - l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella **prima riunione** successiva;
 - m) **esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.**
4. Il rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
5. L'elettorato attivo spetta:
 - a) a tutti i docenti;
 - b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, **secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;**
 - c) a tutti i rappresentanti degli studenti **presenti** in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e **alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola**, alla data di indizione delle elezioni.
6. Le modalità di convocazione del corpo elettorale e di presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento **elettorale** di Ateneo.
7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione **abbiano** riportato il maggior numero di

Gli studenti-candidati di cui al comma precedente devono aver mantenuto lo stesso status di studente posseduto al momento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.

L'impossibilità di attingere alla graduatoria di ogni singola lista, per mancanza di candidati, determinerà la riduzione del numero degli studenti titolari dell'elettorato attivo.

Il numero di cui al punto b) è disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo.

6. Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di I fascia, è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dal successivo anno accademico.

9. Il Rettore designa un Pro-Rettore vicario scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

L'ufficio di Pro-Rettore è incompatibile con la carica di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di Responsabile di Unità decentrata e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.

10. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

Articolo 6 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo fondamentale dell'esercizio dell'autonomia universitaria. Svolge le funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività di ricerca e didattica per lo sviluppo dell'Università fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. A tale scopo si avvale delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto e fornisce indicazioni programmatiche al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture decentrate per la preparazione dei rispettivi piani di attività.

2. Spetta in particolare al Senato Accademico:
a) approvare i piani annuali e pluriennali di sviluppo da inoltrare al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, seguendo la procedura fissata dal presente Statuto;
b) modificare lo Statuto, secondo le modalità previste all'art. 77 del presente Statuto;
c) modificare il Regolamento Generale di Ateneo conformemente all'art. 66, comma 3 del presente Statuto;

voti. **Si considererà** eletto chi riporti il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, **il candidato** con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, **l'eletto** assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per **sei** anni a partire dal successivo anno accademico.

9. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

10. L'ufficio di prorettore è incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, **di presidente del Coordinamento di Scuola**, di presidente di corso di studio, **di direttore o presidente delle scuole di specializzazione**, di presidente e componente del Nucleo di valutazione.

11. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

Articolo 7 - Senato accademico

1. **Spetta al Senato accademico:**

a) **formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;**

b) **formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;**

c) **modificare lo Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste all'art. 36 del presente Statuto;**

d) **approvare il Regolamento di Ateneo, conformemente all'art. 32 del presente Statuto;**

e) **approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;**

f) **svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con ogni altra struttura didattica e di ricerca**

d) esprimere parere sul Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, conformemente all'art. 65, comma 2 del presente Statuto;

e) sottoporre a controllo di legittimità i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, con le modalità specificate nell'art. 65, comma 3 del presente Statuto;

f) sovrintendere al coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture e tenuto conto delle indicazioni della Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10, comma 1 del presente Statuto;

g) programmare la ripartizione tra le strutture scientifiche e didattiche delle risorse finanziarie, ivi compresa l'edilizia universitaria tenuto conto della proposta delle Commissioni di cui all'art. 10 del presente Statuto;

h) determinare sia i criteri che le modalità di verifica dell'attività scientifica e promuovere ogni altra iniziativa per favorire l'attività di ricerca, tenuto conto delle indicazioni della Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;

i) determinare la distribuzione del personale docente tra le strutture didattiche o scientifiche tenuto conto delle proposte della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

j) promuovere adeguate iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi, sentita la Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

k) verificare l'efficacia del sistema formativo sulla base di un rapporto annuale della Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

l) promuovere il diritto allo studio, tenuto conto delle priorità e modalità proposte dalla Commissione Paritetica per l'Attività Didattica di cui all'art. 10;

m) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico, amministrativo e ausiliario alle strutture Didattiche e di Ricerca, tenendo conto degli standard proposti dalla Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo di cui all'art. 10;

n) proporre la stipula di Convenzioni e l'istituzione di Consorzi di cui agli artt. 48 e 49 del presente Statuto, sentite le Commissioni competenti di cui all'art. 10;

o) proporre l'istituzione di Centri di Servizio e di Ricerca, con autonomia di gestione, nonché, di Centri Interuniversitari di Ricerca, sentita la Commissione per la Ricerca Scientifica di cui all'art. 10;

p) istituire Commissioni miste, con funzioni consultive e propositive, con altri organi dell'Università e con enti pubblici e privati;

q) fissare i criteri in base ai quali le Commissioni di cui all'art. 10 svolgono le loro funzioni.

r) esercitare tutte le altre funzioni che dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo non siano attribuite alla competenza di un organo determinato.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

- a) il Rettore;
- b) i Presidi delle Facoltà
- c) tredici docenti rappresentanti eletti delle aree scientifiche;
- d) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;
- e) quattro rappresentanti eletti degli studenti, e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge.

4. I rappresentanti delle aree scientifiche saranno designati con le modalità indicate nel Regolamento Generale di Ateneo, il quale prevederà:

dell'Ateneo;

- g) con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale di cui all'art. 6, comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia è accolta laddove approvata con il voto della maggioranza assoluta del corpo elettorale; in caso di mancata approvazione della mozione di sfiducia, si procede al rinnovo integrale del Senato accademico;
- h) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
- i) esprimere parere obbligatorio sulla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale;
- l) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente;
- m) promuovere adeguate iniziative atte a realizzare un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi;
- n) promuovere il diritto allo studio, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;
- o) proporre l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca;
- p) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

- a) il rettore;
- b) quindici rappresentanti eletti dei direttori di dipartimento;
- c) quattordici docenti di ruolo rappresentanti eletti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;
- d) cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

3. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari saranno individuati con le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevederà:

- a) l'accorpamento delle aree scientifico-disciplinari in raggruppamenti omogenei;
- b) la rappresentanza spettante ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori;
- c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.

4. Il Senato accademico è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Alle adunanze del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei senatori è rinnovabile

<p>a) l'accorpamento delle aree scientifiche in gruppi omogenei; b) la pari rappresentanza dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori; c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.</p> <p>5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.</p> <p>6. Alle adunanze del Senato Accademico partecipano, con voto consultivo, il Pro-Rettore ed il Direttore Amministrativo, il quale esercita anche le funzioni di Segretario.</p> <p>7. Il Rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i Delegati rettorali, il Presidente del Nucleo di valutazione, i Dirigenti, esperti esterni, nonché, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il Presidente della Consulta degli studenti. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.</p>	<p>per una sola volta.</p>
<p>Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale, in attuazione degli indirizzi programmatici del Senato Accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) formula, sulla scorta del programma pluriennale di sviluppo, il programma annuale per l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti. Il suddetto programma viene adottato contestualmente al bilancio di previsione annuale e con il medesimo procedimento;</p> <p>b) approva il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale predisposto sulla base dei piani di sviluppo, preparati dal Senato Accademico. Prima dell'approvazione i bilanci, annuali e pluriennali, sono esaminati in seduta comune da Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione;</p> <p>c) approva i rendiconti annuali;</p> <p>d) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobile ed immobile;</p> <p>e) destina le risorse finanziarie e di personale tecnico amministrativo ai servizi generali ed ai centri di gestione nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti ed in base ai criteri determinati dal Senato Accademico;</p> <p>f) determina criteri oggettivi per il controllo della gestione, in relazione agli obiettivi programmati; verifica e promuove l'efficienza e l'efficacia dell'attività tecnico-amministrativa dell'Ateneo;</p> <p>g) esercita le funzioni previste dalla legge per il governo del personale tecnico-amministrativo;</p> <p>h) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.</p>	<p>Articolo 8 - Consiglio di amministrazione</p> <p>1. Spetta al Consiglio di amministrazione:</p> <p>a) esercitare funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;</p> <p>b) deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;</p> <p>c) approvare il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;</p> <p>d) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico;</p> <p>e) trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;</p> <p>f) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico;</p> <p>g) deliberare in materia di sanzioni disciplinari riguardanti i docenti, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo la normativa vigente.</p> <p>h) approvare le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti;</p> <p>i) fornire indirizzi al direttore generale sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;</p> <p>l) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:</p> <p>a) il rettore;</p> <p>b) due membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;</p> <p>c) il prefetto di Catania <i>pro tempore</i>;</p> <p>d) cinque docenti dell'Ateneo, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano</p>

3. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- il Rettore;
- il Pro-Rettore;
- il Direttore Amministrativo;
- due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento;
- un rappresentante dei Presidenti dei Centri di servizio eletto dai componenti dei Comitati tecnico-scientifici;
- sei rappresentanti dei docenti eletti con voto limitato ad uno;
- tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- quattro rappresentanti degli studenti di primo livello e comunque in numero non inferiore al limite minimo previsto dalla legge;
- un rappresentante degli studenti di secondo livello;
- un componente designato dalla Regione siciliana;
- un rappresentante del Comune di Catania, un rappresentante della Provincia Regionale di Catania ed un rappresentante di ciascuna delle Province Regionali e dei Comuni della Sicilia con i quali si stabiliscono rapporti di rilevante interesse per il raggiungimento delle finalità dell'Università, secondo le determinazioni del Senato Accademico con un limite massimo di 4;
- il Prefetto di Catania quale rappresentante del Governo.

4. Possono, altresì, far parte del Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo totale di tre componenti, rappresentanti di altri Enti pubblici e privati, che concorrano alle spese di funzionamento dell'Università secondo modalità che saranno fissate dal Senato Accademico;

5. I membri di cui alle lettere j e k, del comma 3 e al comma 4 del presente articolo non possono essere docenti o studenti o dipendenti di Atenei. Essi, inoltre, non concorrono, se assenti, alla determinazione del numero legale.

6. Il Rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i Delegati rettorali, il Presidente del Nucleo di valutazione, i Dirigenti, esperti esterni, nonché, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il Presidente della Consulta degli studenti. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Rettore su deliberazione del Senato Accademico ed è composto da:

- un magistrato della Corte dei Conti, che ne assume la presidenza;
- due dirigenti o funzionari designati rispettivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per ciascun membro effettivo viene nominato anche il supplente.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.

comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello;

e) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

4. Il Consiglio di amministrazione è **presieduto dal rettore, che lo convoca**, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, **senza diritto di voto**, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 9 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore ed è composto da:

- un componente effettivo, con funzione di presidente, scelto dal rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
- un componente effettivo ed un componente supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- un componente effettivo ed un componente supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i dirigenti o i funzionari del Ministero stesso.

Almeno due dei componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

2. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo.

	<p>3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.</p> <p>4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.</p>
<p>Articolo 11 - Nucleo di valutazione</p> <p>1. Il Nucleo di valutazione interna verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché, l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.</p> <p>2. Il Nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, anche su indicazione dell'Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema Universitario, cui riferisce con apposita relazione almeno annuale.</p> <p>3. Il Nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e quelli raggiunti in merito all'attività didattica e scientifica svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terrà conto anche ai fini interni per l'assegnazione dei futuri finanziamenti.</p> <p>4. Con riferimento all'attività di cui al primo comma, il Nucleo di valutazione interna trasmette annualmente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Consiglio Universitario Nazionale e alla Conferenza permanente dei Rettori la relazione per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.</p> <p>4 bis. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.</p> <p>5. La composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>Articolo 10 - Nucleo di valutazione</p> <p>1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 240/2010.</p> <p>2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della <i>performance</i> organizzativa e individuale.</p> <p>3. Il Nucleo di valutazione è composto da nove membri, di cui cinque esterni all'Ateneo ed un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Il Nucleo elegge il presidente tra i suoi componenti.</p> <p>4. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, e nominati con decreto del rettore.</p> <p>5. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il presidente e i componenti del Nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.</p> <p>6. I componenti durano in carica quattro anni, ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato è biennale, e possono essere riconfermati una sola volta.</p> <p>7. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.</p>
<p>Articolo 15 - Direttore amministrativo</p> <p>1. Il Direttore amministrativo conforma la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli Organi di Governo dell'Ateneo, cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e dei servizi dell'Ateneo, coordina l'attività dei dirigenti e delle funzioni equiparate. Svolge inoltre una generale attività di indirizzo e vigilanza su tutto il personale tecnico-amministrativo. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.</p> <p>2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ad un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università che ne possieda i requisiti, ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo. L'incarico di</p>	<p>Articolo 11 - Direttore generale</p> <p>1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Esercita, in particolare, i seguenti compiti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 165/2001:</p> <p>a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio a cui è preposto, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;</p> <p>b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;</p> <p>c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di</p>

<p>Direttore Amministrativo ha durata quadriennale e può essere rinnovato.</p> <p>3. La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, previa contestazione all'interessato, con atto motivato del Rettore, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, per gravi irregolarità, per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti di cui al primo comma.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione di una indennità per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo con onere a carico dell'Università, secondo modalità definite dal Regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.</p> <p>5. Il Direttore Amministrativo designa, scegliendolo fra i funzionari della carriera dirigenziale dell'Università, un Direttore Amministrativo vicario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.</p>	<p>livello dirigenziale non generale;</p> <p>d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;</p> <p>e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;</p> <p>f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente;</p> <p>g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;</p> <p>h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.</p> <p>3. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.</p> <p>4. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.</p> <p>5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.</p> <p>6. La revoca dell'incarico di direttore generale è disposta, previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, per gravi irregolarità, nonché per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>7. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo un proprio vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.</p>
<p>Titolo III - Organi ausiliari centrali</p> <p>Articolo 9 - Organi ausiliari</p> <p>1. Sono costituite con funzioni istruttorie e propositive nei rispettivi campi la Commissione per la Ricerca Scientifica, la Commissione Paritetica per la Didattica e la Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo.</p> <p>2. Sono organi dell'Ateneo il Nucleo di valutazione, l'Organo di garanzia, il Collegio dei Revisori.</p>	<p>Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>
<p>Articolo 10 - Le Commissioni</p> <p>1. La Commissione per la Ricerca scientifica istruisce e formula proposte per la predisposizione annuale del Programma di ripartizione delle risorse da impiegare nella ricerca, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri prefissati dal Senato accademico.</p> <p>2. La Commissione Paritetica per la Didattica, organo paritetico</p>	<p>Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>

<p>di docenti e studenti, ha competenze programmatiche, istruttorie e di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti. La Commissione opera sulla base di criteri individuati dal Senato Accademico.</p> <p>3. La Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo ha funzioni istruttorie per la programmazione delle risorse edilizie, allocazione di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie, sulla base dei criteri generali individuati dagli organi di governo, indicando priorità e criteri di distribuzione che facciano riferimento a valori standard di funzionalità ed efficienza.</p> <p>4. Composizione, funzionamento e modalità operative delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono fissati da apposito regolamento.</p>	
<p>Articolo 12 - Organo di garanzia</p> <p>1. L'organo di garanzia assolve alla funzione di miglioramento dei servizi e dei rapporti tra docenti, studenti e uffici, segnala agli Organi di Governo dell'Ateneo eventuali disfunzioni, carenze e ritardi formulando al riguardo proposte per il loro superamento.</p> <p>2. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina la nomina del garante e le modalità di funzionamento.</p>	<p>Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>
<p>Articolo 13 bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento</p> <p>1. Il Collegio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori di dipartimento. Esso è l'organo di coordinamento interdipartimentale ed ha funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca. Il Collegio svolge funzioni consultive con particolare riguardo al regolamento amministrativo contabile ed ai regolamenti dei dipartimenti, alla elaborazione del piano di sviluppo, alla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica e per le attrezzature didattiche e comunque su ogni argomento che il rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporre al suo esame. Inoltre dà parere sui dottorati. Il Collegio elegge nel suo seno un presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 13 ter - Consulta degli Studenti</p> <p>1. La Consulta degli Studenti è organo di coordinamento costituito dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, all'ERSU, al CASR e al CUS, nonché da uno studente di ciascuna Facoltà, che non risulti essere già rappresentante nei suddetti organi, eletto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà. La Consulta può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive sulle questioni riguardanti l'attività didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 341/1990 e successive modificazioni. Le adunanze della Consulta degli Studenti sono pubbliche. La Consulta elegge nel suo seno il presidente; l'attività dell'organo è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 13 quater – Collegio di disciplina</p> <p>1. Il collegio di disciplina è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10</p>	<p>Articolo 12 – Collegio di disciplina</p> <p>1. Il collegio di disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10</p>

1
AW

<p>della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.</p> <p>3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta delle strutture didattiche, e nominati con decreto rettorale. Ciascuna struttura didattica propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione. I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.</p> <p>4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.</p> <p>5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.</p> <p>6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.</p> <p>7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.</p> <p>8. Il rettore sospende cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.</p> <p>9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.</p>	<p>della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.</p> <p>2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.</p> <p>3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta delle strutture didattiche, e nominati con decreto rettorale. Ciascuna struttura didattica propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione. I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.</p> <p>4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.</p> <p>5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.</p> <p>6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.</p> <p>7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.</p> <p>8. Il rettore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.</p> <p>9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.</p>
<p>Titolo IV - Organi di gestione dell'amministrazione centrale</p> <p>Articolo 14 - Organi di gestione</p> <p>1. Sono al servizio dell'Ateneo e ne assicurano la gestione il Direttore amministrativo e i Dirigenti nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>

<p>2. L'Amministrazione Centrale è organizzata in aree funzionali individuate in base a criteri di omogeneità, in modo da assicurare, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e pubblicità dei propri atti, massima efficienza ed efficacia.</p> <p>3. Per quanto non disciplinato dallo Statuto e dalla normativa in materia, i Regolamenti di Ateneo individuano gli uffici, i servizi e le connesse competenze dei funzionari.</p>	
<p>Articolo 16 - Dirigenti delle strutture dell'Amministrazione centrale</p> <p>1. Le strutture che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuate con apposito provvedimento dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi stabiliti nel Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Rettore ai dirigenti in servizio presso l'Ateneo su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Amministrativo. Per rispondere ad esigenze specifiche a cui non può far fronte con personale in servizio, l'Università può temporaneamente conferire incarichi a persone esterne che ne abbiano i titoli.</p> <p>3. Gli incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili.</p> <p>4. L'Università, nella sua autonomia definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.</p>	<p style="text-align: center;">Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>
<p>Articolo 17 - Organico dell'Università</p> <p>1. L'organico dell'Università, stabilito in base alla legge, può essere modificato, su proposta del Senato Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione, con Decreto del Rettore.</p> <p>2. Le modifiche di organico comportanti spese eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Università, potranno essere deliberate se la loro copertura è assicurata e garantita adeguatamente, per l'intero periodo di esistenza dell'impegno di spesa, da Enti o persone fisiche o giuridiche.</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>
<p>Articolo 18 - Responsabilità dei dirigenti</p> <p>1. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono direttamente responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del Personale tecnico-amministrativo e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attività, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi programmati.</p> <p>2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati.</p> <p>3. Ferma la responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalle disposizioni di legge vigenti, il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può, con deliberazione motivata e previa contestazione all'interessato, revocare il conferimento delle funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarità e di persistente inefficienza nel perseguimento degli obiettivi propri del settore di pertinenza, non riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate con proposte per il loro superamento.</p>	<p style="text-align: center;">Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>

<p>Titolo V - Organi e strutture di didattica</p> <p>Articolo 19 - Strutture didattiche dell'Ateneo</p> <p>1. L'attività didattica dell'Ateneo è organizzata e gestita mediante: a) Facoltà e loro articolazioni in Corsi di laurea e di diploma; b) Scuole di specializzazione; c) Dottorati di ricerca; d) Servizi didattici integrativi; e) Strutture didattiche speciali.</p> <p>2. All'attività didattica concorrono anche i Dipartimenti.</p>	<p>Titolo III - Strutture didattiche e di ricerca</p> <p>Articolo 13. Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.</p> <p>1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università di Catania: a) i Dipartimenti; b) le Scuole; c) le Scuole di dottorato, ove istituite; e) le Strutture didattiche speciali; f) i Centri di ricerca.</p>
<p>Articolo 20 - Facoltà</p> <p>1. Le Facoltà, articolate in corsi di laurea e di diploma, sono quelle previste dall'Allegato A del presente Statuto.</p> <p>2. La Facoltà organizza e coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti. Qualora più Facoltà dell'Ateneo concorrano alla costituzione di un Corso di Studio, il Senato Accademico determina la Facoltà alla quale tale corso afferisce ai fini amministrativi, sempre nel rispetto delle attribuzioni statutarie del Consiglio di Corso di Studio. Qualora un Corso di Studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il Senato Accademico, sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti Facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti nel Regolamento Didattico d'Ateneo. Spetta in particolare alla Facoltà:</p> <p>a) formulare i piani annuali e pluriennali di sviluppo, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti interessati, e avanzare le relative richieste di posti e di risorse ai competenti Organi di Governo;</p> <p>b) proporre la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;</p> <p>c) provvedere alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i pareri dei Consigli di Corso di Studio e dei Dipartimenti interessati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Le relative deliberazioni sono assunte, a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti;</p> <p>d) provvedere alla destinazione delle risorse assegnate al fine di realizzare un buon andamento delle attività didattiche;</p> <p>e) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei Corsi di Studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;</p> <p>f) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle norme di legge.</p> <p>3. Sono organi della Facoltà:</p> <p>a) Il Preside;</p> <p>b) Il Consiglio di Facoltà</p> <p>c) La Commissione didattica di Facoltà</p> <p>d) I Consigli di Corso di Studio.</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>
<p>Articolo 21 - Preside</p> <p>1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al Preside:</p> <p>a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>

<p>didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;</p> <p>b) presentare la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio;</p> <p>c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <p>2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà, di norma tra i professori di prima fascia a tempo pieno.</p> <p>3. L'elettorato attivo spetta ai docenti della Facoltà, compresi i ricercatori non confermati, ed alle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo.</p> <p>4. Le modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>5. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Pro-rettore, Presidente di Corso di Studio, Direttore di Dipartimento, membro del Consiglio di Amministrazione, responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.</p> <p>6. Il Preside designa fra i professori di ruolo della Facoltà un vice-Preside, che lo coadiuva e in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il vice-Preside viene nominato con decreto del Rettore.</p> <p>7. L'ufficio di Vice Preside è incompatibile con la carica di Rettore, di Pro-rettore, di Presidente di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione, di responsabile di unità decentrate - con esclusione dei Centri di Gestione Amministrativa della Facoltà di appartenenza - e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.</p>	
<p>Articolo 22 - Consiglio di Facoltà</p> <p>1. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle materie di competenza della Facoltà. E' convocato dal Preside, anche quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>2. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i docenti e dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico - amministrativo. Partecipano con voto consultivo, i titolari delle segreterie studenti. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà, l'attribuzione alle Facoltà del personale tecnico - amministrativo assegnato ai Dipartimenti è deliberata dai Dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.</p> <p>3. Le deliberazioni relative alla chiamata dei professori di ruolo sono assunte secondo le norme di legge.</p> <p>4. In materia di programma pluriennale e annuale delle risorse e della didattica il Consiglio di Facoltà delibera secondo la composizione di cui al comma 2 del presente articolo.</p> <p>5. Tutte le altre delibere sono adottate dal Consiglio di Facoltà secondo la seguente composizione:</p> <p>a) i professori di prima e seconda fascia;</p> <p>b) un numero di ricercatori confermati eletti, pari ad 1/3 dei</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>

<p>professori di ruolo; c) dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.</p> <p>6. E' fatta salva la partecipazione al dibattito in tutte le sue fasi di tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.</p> <p>7. Su invito del Preside possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.</p> <p>8. Il numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico- amministrativo, nonché le modalità della loro elezione sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>9. Le procedure per il funzionamento del Consiglio di Facoltà sono fissate dal Regolamento di Facoltà.</p> <p>10. Il Regolamento di Facoltà può prevedere la costituzione di un Consiglio di Presidenza definendone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.</p>	
<p>Articolo 23 - Commissione didattica di Facoltà</p> <p>1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica presieduta dal Preside, o da un suo delegato.</p> <p>2. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà, tenendo conto dei vari Corsi di Studio.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 30 - Dipartimenti</p> <p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca.</p> <p>2. Il Dipartimento concorre alla organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono responsabili dell'organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.</p> <p>3. Il Dipartimento sottopone alle Facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca.</p> <p>4. Il Dipartimento esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di posti di ruolo e sulla destinazione dei docenti nonché, sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte delle Facoltà.</p> <p>5. Il Dipartimento avanza le richieste di spazi, personale tecnico - amministrativo e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. I criteri relativi alle modalità di costituzione e alle condizioni di persistenza, alla richiesta di afferenza, alla costituzione di sezioni del Dipartimento, nonché i rapporti complessivi con gli Organi Didattici sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo.</p> <p>7. L'Istituzione o la disattivazione del Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico. La delibera è resa esecutiva dal Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione per le parti di</p>	<p>Articolo 14 – Dipartimenti</p> <p>1. Spetta al Dipartimento:</p> <p>a) esercitare le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;</p> <p>b) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;</p> <p>c) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;</p> <p>d) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, affidati alla cura del Dipartimento con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;</p> <p>e) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;</p> <p>f) proporre la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;</p> <p>g) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;</p> <p>h) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche.</p> <p>i) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.</p>

<p>competenza.</p> <p>8. Al momento dell'istituzione, il Dipartimento viene inserito nella Tabella B allegata al presente Statuto.</p> <p>9. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile che esercita nell'ambito del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.</p> <p>10. Il Dipartimento, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con Enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, in accordo a quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo.</p> <p>11. Il Dipartimento, per progetti di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e previa delibera del Senato Accademico, può anche avvalersi, temporaneamente e comunque per un periodo massimo di quattro anni rinnovabile una sola volta, dell'opera di ricercatori di chiara fama provenienti da istituzioni di ricerca nazionali e internazionali. E' esclusa la loro partecipazione ad ogni forma di attività didattica, ad eccezione di quella svolta nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca.</p> <p>12. Il fabbisogno di cui al precedente comma può essere coperto in tutto o in parte con i fondi per la ricerca.</p>	<p>2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>3. L'istituzione e lo scioglimento dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.</p> <p>4. Le modalità di costituzione di eventuali sezioni intradipartimentali sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.</p>
<p>Articolo 31 - Organi del Dipartimento</p> <p>1. Sono Organi del Dipartimento: a) il Consiglio di Dipartimento b) il Direttore c) la Giunta</p> <p>2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti. Il Segretario amministrativo ne fa parte di diritto. Il Consiglio può deliberare di accettare, in seno allo stesso, rappresentanze di enti pubblici di ricerca, in regime di reciprocità.</p> <p>3. Il Consiglio di Dipartimento elabora un regolamento che disciplini le attribuzioni dei diversi Organi e il loro funzionamento. Il regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 3 del presente Statuto.</p> <p>4. Il Consiglio di Dipartimento delega alcune funzioni alla Giunta in conformità alle norme del proprio Regolamento.</p> <p>5. Tutte le componenti hanno diritto a partecipare alle delibere del Consiglio di Dipartimento. I pareri relativi alle chiamate dei professori di ruolo sono espressi nella composizione prevista dalle norme di legge vigenti.</p> <p>6. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.</p> <p>6 bis. L'ufficio di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quello di Rettore, di Pro-rettore, di Preside, di Vice Preside, di Presidente di Corso di Studio, di responsabile di unità decentrate e di Presidente e componente del Nucleo di Valutazione.</p> <p>7. La Giunta è formata di norma da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico-</p>	<p>Articolo 15 - Organi del Dipartimento</p> <p>1. Sono organi del Dipartimento: a) il Consiglio di dipartimento; b) il direttore; c) la Giunta; d) la Commissione paritetica dipartimentale.</p> <p>2. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento.</p> <p>3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno</p> <p>4. Il Consiglio di dipartimento può delegare proprie funzioni alla Giunta, in conformità alle norme del regolamento di dipartimento.</p> <p>5. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.</p> <p>6. Il direttore è organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza.</p> <p>7. Il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.</p> <p>8. L'ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di prorettore, di consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente del Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore di Scuola di specializzazione, di direttore di centro di ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.</p>

<p>amministrativo. Il Segretario amministrativo ne fa parte con voto consultivo e funge da verbalizzante.</p> <p>8. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato, nell'ambito delle singole componenti.</p> <p>9. I membri della Giunta durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Una eventuale successiva rielezione non può avvenire prima di un triennio d'intervallo.</p>	<p>9. La Giunta è formata, di norma, da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal direttore.</p> <p>10. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.</p> <p>11. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>12. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento.</p>
	<p>Articolo 16 - Commissione paritetica dipartimentale</p> <p>1. La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:</p> <p>a) sei docenti eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;</p> <p>b) cinque rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento.</p> <p>c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.</p> <p>2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica dipartimentale sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>3. La Commissione paritetica dipartimentale ha il compito di:</p> <p>a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;</p> <p>b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del Dipartimento.</p> <p>4. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.</p> <p>5. L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>
	<p>Articolo 17 - Scuole</p> <p>1. L'Università può istituire tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione di servizi</p>

	<p>comuni. Le Scuole sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il numero delle Scuole istituite dall'Ateneo non può comunque essere superiore a dodici.</p> <p>2. Sono organi della Scuola: a) il Coordinamento della Scuola; b) la Commissione paritetica della Scuola.</p> <p>3. La composizione degli organi della Scuola e le modalità di individuazione del presidente del Coordinamento sono stabilite con la delibera che ne sancisce l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f), della legge 240/2010.</p> <p>4. La partecipazione agli organi della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>
	<p>Articolo 18 – Scuola di Medicina</p> <p>1. La Scuola di Medicina è struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di criteri di affinità disciplinare.</p> <p>2. Spetta alla Scuola di Medicina: a) esercitare le funzioni attribuite alle Scuole dal precedente articolo 17, comma 1; b) curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale; d) formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Scuola di Medicina.</p> <p>3. Sono organi della Scuola di Medicina: a) il Coordinamento della Scuola di Medicina; b) la Commissione paritetica di Scuola.</p> <p>4. Il Coordinamento della Scuola di Medicina è composto da: a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Scuola; b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento; c) i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria; d) quattro rappresentanti dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletti tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Scuola; e) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Scuola; f) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Scuola; g) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di</p>

AW

	<p>direttore di Scuola di specializzazione di area medica.</p> <p>5. Il Coordinamento della Scuola elegge al suo interno il presidente, tra i professori ordinari a tempo pieno. L'ufficio di presidente è incompatibile con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore, di direttore e vicedirettore di Dipartimento. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>6. Le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Scuola sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>7. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi della Scuola di Medicina sono disciplinate dal regolamento della Scuola, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Coordinamento della Scuola.</p> <p>8. La partecipazione agli organi della Scuola di Medicina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p>
	<p>Articolo 19 - Commissione paritetica della Scuola di Medicina</p> <p>1. La Commissione paritetica della Scuola di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Scuola di Medicina. È composta, di norma, da:</p> <p>a) dodici docenti eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Scuola; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza a coloro che, avendo ottenuto voti, ricoprono anche la carica di presidente di Consiglio di corso di studio;</p> <p>b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Scuola.</p> <p>c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Scuola.</p> <p>2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica della Scuola di Medicina sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>3. La Commissione paritetica della Scuola di Medicina ha il compito di:</p> <p>a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Scuola, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;</p> <p>b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Scuola.</p> <p>4. La Commissione paritetica della Scuola di Medicina è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.</p>

<p>Articolo 24 - Consigli di Corso di Studio</p> <p>1. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti da tutti i docenti afferenti al Corso, compresi quelli a contratto, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai componenti delle strutture didattiche e scientifiche di interesse per il Corso di Studio. Fa parte di diritto con voto consultivo l'addetto della segreteria studenti del Corso di Studio.</p> <p>2. Il Regolamento di Facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze.</p> <p>3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento e sovrintende alle attività del Corso.</p> <p>4. I Consigli hanno il compito di:</p> <p>a) coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento delle lauree e dei diplomi;</p> <p>b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;</p> <p>c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal Regolamento di Facoltà;</p> <p>d) formulare proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo attinenti ai Corsi di Studio di propria competenza;</p> <p>e) proporre al Consiglio di Facoltà la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.</p> <p>I Consigli dei Corsi di Studio, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti, possono formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale docente e tecnico-amministrativo.</p>	<p>Articolo 20 - Consigli di corso di studio</p> <p>1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da tre studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea e di laurea magistrale, ovvero da sei studenti iscritti al corso, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.</p> <p>2. Il regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalità di elezione della rappresentanza studentesca.</p> <p>3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, un presidente, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso.</p> <p>4. I Consigli hanno il compito di:</p> <p>a) coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli di studio;</p> <p>b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;</p> <p>c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di dipartimento;</p> <p>d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, attinenti al corso di studio di propria competenza;</p> <p>e) proporre al Consiglio di dipartimento la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo.</p>
<p>Articolo 25 - Scuole di Specializzazione</p> <p>1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti, in conformità al Piano Pluriennale di Sviluppo dell'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. Le Scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.</p> <p>2. La programmazione annuale viene approvata dal Senato Accademico per quanto concerne gli aspetti didattici e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti organizzativi e finanziari.</p> <p>3. Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.</p> <p>4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento, compresi i ricercatori non confermati, dai professori incaricati e a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti con le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo.</p>	<p>Articolo 21 - Scuole di specializzazione</p> <p>1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.</p> <p>2. Sono organi della scuola di specializzazione:</p> <p>a) il Consiglio della scuola di specializzazione;</p> <p>b) il direttore.</p> <p>3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.</p> <p>4. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività della scuola di specializzazione.</p> <p>5. Il direttore della Scuola di specializzazione non può ricoprire la carica di senatore accademico e di consigliere di amministrazione, nonché quella di presidente di corso di</p>

	studio e di coordinatore di dottorato di ricerca.
<p>Articolo 26 - Dottorato di ricerca</p> <p>1. L'Università, da sola o in collaborazione con altre Università, istituisce ed organizza Corsi di Dottorato di Ricerca.</p> <p>2. L'Università, totalmente o in parte, assicura, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i mezzi finanziari per lo svolgimento dei Corsi e la corresponsione di borse ai dottorandi, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati.</p> <p>3. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina le procedure di attivazione e la gestione dei corsi.</p>	<p>Articolo 22 - Dottorati di ricerca</p> <p>1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.</p> <p>2. Sono organi del dottorato di ricerca: a) il Collegio dei docenti; b) il coordinatore del dottorato di ricerca.</p> <p>3. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative dello specifico corso di dottorato di ricerca.</p> <p>4. Il Collegio dei docenti elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il coordinatore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il coordinatore convoca e presiede il Collegio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso di dottorato.</p> <p>5. Il coordinatore del dottorato di ricerca non può ricoprire la carica di presidente di corso di studio e di direttore di scuola di specializzazione.</p>
<p>Articolo 27 - Servizi didattici integrativi</p> <p>1. L'Università, anche in collaborazione con le Scuole secondarie superiori, organizza per gli studenti attività di orientamento ed eventuali prove attitudinali ai fini della scelta degli studi universitari. Organizza inoltre servizi di assistenza agli studenti per l'elaborazione di piani di studio.</p> <p>2. Nei limiti delle risorse disponibili possono essere svolte attività culturali e formative esterne quali: preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e a concorsi pubblici; aggiornamento culturale degli adulti, formazione permanente anche per lavoratori; perfezionamento ed aggiornamento professionale post - lauream.</p> <p>3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel Regolamento Didattico d'Ateneo.</p> <p>4. L'Università rilascia attestati sulle attività previste dal presente articolo.</p> <p>5. Per la realizzazione delle suddette attività culturali e formative, l'Università può avvalersi di collaborazioni esterne ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>
<p>Articolo 28 - Strutture didattiche speciali</p> <p>1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singole Facoltà o comuni a più Facoltà appartenenti anche ad altre Università, nonché, delle attività culturali e formative previste dalla legge, l'Università può costituire, anche mediante Convenzioni o Consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>2. Tali strutture possono essere fornite di autonomia gestionale e</p>	<p>Articolo 23 - Strutture didattiche speciali</p> <p>1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singoli Dipartimenti o comuni a più Dipartimenti l'Università può istituire, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente. Tali strutture sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.</p> <p>2. L'ordinamento delle Strutture didattiche speciali è stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione.</p>

<p>didattica.</p> <p>3. La proposta di costituzione delle Strutture didattiche speciali, promossa dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate, dovrà essere approvata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>3. Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p>
<p>Articolo 28 bis - Poli scientifico didattici</p> <p>1. L'Università istituisce, al fine di afferire al Politecnico del Mediterraneo, un Polo scientifico tecnologico, dotato di autonomia gestionale ed amministrativa e costituito da strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio impegnate negli ambiti didattico scientifici, tecnologici e applicati del suddetto Politecnico.</p> <p>2. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può istituire, altresì, presso le sedi decentrate, Poli scientifico didattici, dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, ferme restando le attribuzioni degli Organi di Ateneo e delle Facoltà interessate.</p> <p>3. La costituzione dei Poli è approvata dagli Organi di Governo, secondo le rispettive competenze. Gli organi, la durata, le attribuzioni, l'organizzazione, il funzionamento dei Poli sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo; per quanto attiene al Polo di cui al 1° comma, il Regolamento Generale di Ateneo recepisce quanto stabilisce in merito l'intesa costitutiva del Politecnico del Mediterraneo.</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>
<p>Titolo VI - Organi e strutture di ricerca</p> <p>Articolo 29 - Strutture di ricerca</p> <p>1. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti, i Centri di ricerca finalizzati e, nell'ambito delle Facoltà, gli Istituti, finché attivati.</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>
<p>Articolo 32 - Centri di ricerca finalizzati</p> <p>1. Il Senato Accademico può deliberare la costituzione di Centri di Ricerca finalizzati per progetti di durata pluriennale, per i quali sia richiesta la cooperazione di docenti di più unità decentrate.</p> <p>2. Il Centro di Ricerca finalizzato è istituito, su proposta dei docenti interessati, con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>3. Il Centro ha di norma durata temporale determinata all'atto dell'istituzione e può essere rinnovato con delibera motivata.</p> <p>4. Sono organi del Centro: il Consiglio e il Direttore. Il Consiglio è composto da tutti i professori, i ricercatori e i tecnici ad esso afferenti. Le sue funzioni sono analoghe a quelle del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore del Centro è un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno.</p> <p>5. Il Centro ha autonomia amministrativa e finanziaria e usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e non ha dotazione.</p>	<p>Articolo 24 - Centri di ricerca</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, può deliberare l'istituzione di Centri di ricerca per la cura di iniziative scientifiche di durata pluriennale, per le quali sia richiesta la cooperazione di docenti afferenti a più Dipartimenti.</p> <p>2. L'ordinamento del Centro e la durata dello stesso sono stabiliti con la delibera che ne sancisce l'istituzione.</p> <p>3. Sono organi del Centro: a) il Consiglio del centro; b) il direttore.</p> <p>4. Il Consiglio del centro è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività scientifiche del Centro.</p> <p>5. Il Consiglio del centro elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del Centro.</p> <p>6. Al Centro di ricerca può essere riconosciuta autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie.</p>

<p>Articolo 33 – Istituti</p> <p>Abrogato con D.R. n° 9268 del 11/10/2007.</p> <p>Articolo 34 - Organi dell'Istituto</p> <p>Abrogato con D.R. n°9268 del 11/10/2007.</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>
<p>Titolo VII- Altre strutture di ricerca e di didattica</p> <p>Articolo 35 - Strutture di Ricerca e di Didattica</p> <p>1. Sono strutture di ricerca e di supporto alla didattica l'Azienda Agraria Sperimentale, l'Orto Botanico, i Musei, secondo la normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>
<p>Articolo 36 - Azienda Agraria Sperimentale</p> <p>1. L'Azienda Agraria Sperimentale è struttura di sperimentazione dell'Università e suo strumento di didattica e di ricerca.</p> <p>2. Sono organi dell'Azienda il Presidente, il Direttore ed il Consiglio di Gestione. Il Presidente è il Rettore o un suo Delegato, scelto fra i docenti della Facoltà di Agraria, che ne ha la rappresentanza e presiede il Consiglio di Gestione.</p> <p>3. La composizione del Consiglio di Gestione, la modalità di nomina del Direttore, dei componenti il Consiglio, le competenze e prerogative e ogni altra disposizione concernente l'assetto e l'organizzazione dell'Azienda sono stabilite nello Statuto della medesima che viene deliberato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Facoltà di Agraria.</p>	<p style="text-align: center;">Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>
<p>Articolo 37 - Orto Botanico</p> <p>1. L'Orto Botanico è struttura di ricerca, di sperimentazione e di didattica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento deliberato dal Senato Accademico su proposta della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.</p>	<p style="text-align: center;">Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>
<p>Articolo 38 - Musei</p> <p>1. I Musei sono strutture di ricerca e di didattica che hanno anche il compito di valorizzare e conservare il patrimonio artistico e scientifico dell'Università.</p> <p>2. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione dei Musei, sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo.</p>	<p style="text-align: center;">Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>
<p>Titolo VIII - Centri di servizio</p> <p>Articolo 39 - Funzioni e disciplina dei Centri di Servizio</p> <p>1. I Centri di Servizio organizzano, gestiscono e coordinano servizi a supporto delle attività di singole strutture o comuni a più strutture di ricerca, di didattica e di amministrazione.</p> <p>2. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di Servizio sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>3. Ai Centri può essere attribuita autonomia amministrativa e finanziaria secondo la disciplina del Regolamento di cui al comma precedente.</p>	<p>Titolo IV – Strutture di servizio</p> <p>Articolo 25 - Centri di servizio</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di Centri di servizio, strutture che operano in rapporto di staff con la direzione generale, per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attività dell'Ateneo.</p> <p>2. Sono organi del Centro:</p> <p>a) il Comitato di gestione;</p> <p>b) il presidente;</p> <p>c) il direttore.</p> <p>3. Il Comitato di gestione è composto dal presidente, da due docenti designati dal Consiglio di amministrazione e</p>

	<p>nominati con decreto del rettore, e dal direttore.</p> <p>4. Il presidente è il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno.</p> <p>5. Il direttore è il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP dell'Ateneo.</p> <p>6. I docenti designati durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>7. Il Centro di servizio ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.</p>
<p>Articolo 40 - I Centri di Gestione Amministrativa</p> <p>1. I Centri di Gestione Amministrativa sono strutture al servizio di quelle Unità Decentrate che non hanno autonomia di spesa.</p> <p>2. I Centri possono essere istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.</p>	<p>Articolo 26 - Poli amministrativo-contabili</p> <p>1. I Poli amministrativo-contabili sono strutture decentrate dell'amministrazione dell'Ateneo, istituite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, per la cura delle attività amministrative, contabili, negoziali, di spesa e di servizio a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.</p> <p>2. Il funzionamento dei Poli amministrativo-contabili è disciplinato dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.</p>
<p>Articolo 41 - Centro per i Sistemi di Elaborazione e le Applicazioni scientifiche e didattiche</p> <p>1. Il Centro ha funzioni di servizio e di coordinamento per quanto attiene all'uso dei sistemi di elaborazione dell'Ateneo e delle reti che li collegano.</p> <p>2. Fornisce elementi conoscitivi e valutazioni tecniche agli organi di governo ed alle strutture decentrate dell'Ateneo in relazione alle scelte di gestione ed alle strategie di sviluppo dei sistemi di elaborazione, dei collegamenti a reti, delle applicazioni scientifiche e didattiche.</p> <p>3. Sono Organi del Centro: il Consiglio e il Presidente.</p> <p>4. Il Presidente è nominato, su proposta del Consiglio, dal Rettore sentito il Senato Accademico.</p> <p>5. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili un sola volta.</p> <p>6. Composizione del Consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>
<p>Articolo 42 - Centro Orientamento e Formazione</p> <p>1. Il Centro Orientamento e Formazione fornisce un servizio di orientamento, finalizzato alla conoscenza dei percorsi formativi e alla individuazione degli sbocchi professionali più consoni alle attitudini individuali.</p> <p>Esso esplica attività di promozione, di coordinamento e di ausilio in relazione ai servizi didattici integrativi di cui all'art. 27 del presente Statuto; inoltre, promuove attività formative volte ad adeguare le diverse professionalità alle esigenze del mondo del lavoro anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere, con Enti pubblici e privati e con gli Ordini</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>

<p>professionali.</p> <p>2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Centro sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	
<p>Articolo 43 - Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo</p> <p>1. Il Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo promuove la formazione linguistica degli studenti e del Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Può fornire, inoltre, nel rispetto delle priorità istituzionali, attività di consulenza e formazione a favore di Enti pubblici e privati.</p> <p>2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 44 - Tipografia Universitaria</p> <p>1. La Tipografia Universitaria è una struttura tecnica finalizzata alla produzione di stampati e di prodotti editoriali al servizio di tutte le strutture e componenti dell'Ateneo.</p> <p>2. Organi e loro composizione, durata, attribuzioni, organizzazione e funzionamento della Tipografia Universitaria sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 45 - Centro biblioteche e documentazione</p> <p>1. Il Centro biblioteche e documentazione ha funzioni di conservazione e sviluppo del sistema bibliotecario e documentario costituito da biblioteche principali e di settore.</p> <p>2. Sono Organi del Centro biblioteche e documentazione: il Consiglio e il Presidente. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento.</p> <p>3. Il Presidente è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio, sentito il Senato Accademico.</p> <p>4. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.</p> <p>5. Composizione del Consiglio, attribuzioni, funzionamento e organizzazione del Centro biblioteche e documentazione sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Titolo IX - Rapporti con organismi esterni</p> <p>Articolo 46 - Criteri generali</p> <p>1. L'Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie strutture, in collaborazione, per conto o in favore di soggetti pubblici e privati, attività di ricerca, di consulenza e di servizio. A tal fine stipula appositi contratti e convenzioni che possono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di borse di studio.</p> <p>2. Per lo svolgimento dei programmi definiti al comma precedente, l'Università, nei limiti dei finanziamenti previsti, può attivare rapporti di collaborazione mediante contratti di diritto privato a termine, di durata non superiore a quella delle convenzioni stesse, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal</p>	<p>Titolo V - Rapporti con organismi esterni</p> <p>Articolo 27 - Prestazioni a favore di terzi</p> <p>1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attività di cui al comma precedente, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.</p>

<p>Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>3. Il personale docente e tecnico amministrativo che collabora alle attività di cui ai commi precedenti, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni. Le strutture di appartenenza devono accertare, ogni anno, la compatibilità dell'attività da prestare con quelle istituzionali e dare specifica autorizzazione.</p> <p>4. L'Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può stipulare contratti con studiosi ed esperti di alta qualificazione scientifica e/o professionale anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti.</p> <p>5. I rapporti dell'Ateneo con soggetti esterni sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo il quale fissa i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere.</p> <p>6. E' fatto obbligo ai singoli responsabili delle attività in convenzione di presentare una relazione annuale al Senato Accademico per la relativa valutazione. Copia della relazione è trasmessa al nucleo di valutazione</p>	
<p>Articolo 47 - Collaborazioni con amministrazioni pubbliche</p> <p>1. L'Università può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.</p> <p>2. L'Università si impegna a collaborare con le altre amministrazioni pubbliche in particolare con la Regione Siciliana, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 48 - Convenzioni</p> <p>1. L'Università può stipulare Convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito del perseguimento dei suoi fini istituzionali.</p> <p>2. Le Convenzioni dovranno espressamente garantire la più completa autonomia degli organismi universitari e dei docenti nei confronti dei soggetti esterni convenzionati.</p> <p>3. Le Convenzioni possono essere stipulate anche dai Presidi di Facoltà, dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori di Centri di ricerca, dai Presidenti dei Centri di servizio su delibera dei relativi Consigli, sulla base di delega del Rettore in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.</p> <p>4. Sono comunque escluse da ogni convenzione attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.</p>	<p>Articolo 28 – Atti negoziali</p> <p>1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, stipula accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca.</p> <p>2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono sottoscritti dal rettore, che può delegare tale funzione ai responsabili delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto.</p> <p>3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di interesse generale, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di specifico interesse di strutture didattiche e di ricerca con autonomia gestionale, è di competenza degli organi deliberativi di tali strutture.</p> <p>4. Sono comunque escluse da ogni accordo negoziale attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.</p>

	<p>5. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, resta in capo al direttore generale la competenza in ordine alla sottoscrizione di atti negoziali in materia di servizi e di risorse strumentali. Il direttore generale può delegare tale funzione ai dirigenti dell'Ateneo.</p>
<p>Articolo 49 - Consorzi</p> <p>1. L'Università può istituire con soggetti pubblici e privati Consorzi per la gestione associata di una o più attività, su iniziativa sia degli Organi di Governo Centrali sia su proposta di ogni Unità Decentrata dell'Ateneo.</p> <p>2. Gli Statuti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su parere conforme del Senato Accademico.</p>	<p>Articolo 29 – Consorzi e partecipazione a società e ad altre forme associative</p> <p>1. L'Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestione associata di una o più attività; può, altresì, partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.</p> <p>2. La proposta in ordine alle iniziative di cui al precedente comma 1 può provenire dal Senato accademico ovvero dagli organi deliberativi delle strutture didattiche e di ricerca, per quanto di proprio specifico interesse.</p> <p>3. La normativa di dettaglio per le iniziative di cui al presente articolo è contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.</p>
<p>Articolo 50 - Osservatorio per i rapporti con organismi esterni</p> <p>1. L'Osservatorio per i rapporti con organismi esterni è composto da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, che lo presiede, e da un membro per ciascuna Facoltà, designato dal relativo Consiglio.</p> <p>2. L'Osservatorio propone rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, al fine di fornire loro attività di servizio attraverso contratti e convenzioni.</p> <p>3. L'Osservatorio presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui rapporti con organismi esterni. Copia della relazione è trasmessa al nucleo di valutazione.</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>
<p>Articolo 51 - Accordi di Cooperazione</p> <p>1. L'Università stipula Accordi di Cooperazione per attività didattiche e scientifiche con Università nazionali ed estere, Istituti di istruzione, Accademic ed altre Istituzioni accademiche di alta qualificazione.</p> <p>2. Gli Accordi di cui al presente articolo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>
<p>Articolo 52 - Aziende Speciali</p> <p>1. Le Aziende Speciali sono enti strumentali dell'Università costituite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, per la sola gestione di attività istituzionali in forma imprenditoriale.</p> <p>2. L'Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto deliberato contestualmente alla sua istituzione dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei</p>	<p style="text-align: center;">Cassare</p>

<p>ricavi.</p> <p>3. Organi dell'Azienda speciale: sono il Rettore o un suo delegato, il Direttore e il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e da apposito Regolamento.</p>	
<p>Articolo 53 - Partecipazione a Società ed altre forme associative</p> <p>1. L'Università, anche su proposta delle Unità Decentrate, può partecipare a Società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.</p> <p>2. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.</p> <p>3. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le forme e i limiti della partecipazione.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 54 - Invenzioni e brevetti</p> <p>1. Spetta all'Università il diritto di conseguire ed utilizzare il brevetto per le invenzioni e le innovazioni realizzate a seguito dell'attività di ricerca svolta nell'ambito istituzionale.</p> <p>2. All'Autore spetta il riconoscimento del diritto morale di inventore ed un equo compenso commisurato all'accertata importanza economica dell'invenzione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>3. Le Convenzioni con soggetti pubblici e privati possono derogare, nei limiti previsti dal Regolamento Generale di Ateneo, alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.</p> <p>4. Il Regolamento Generale di Ateneo prevederà, in analogia ai commi precedenti, la regolamentazione e la tutela del <i>copyright</i>.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 55 - Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale</p> <p>1. Per il conseguimento delle finalità didattiche e scientifiche, la Facoltà di Medicina e Chirurgia svolge attività assistenziale.</p> <p>2. Nella formazione dei protocolli d'intesa tra l'Università e le altre autorità competenti per regolamentare l'apporto della Facoltà di Medicina alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale, svolte presso l'Azienda Policlinico e le altre strutture dello stesso Servizio, il Consiglio di detta Facoltà esprime parere obbligatorio.</p> <p>3. La Facoltà di Medicina, nonchè altre Facoltà e Dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei Piani Sanitari Regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi Consigli.</p> <p>4. Per soddisfare specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione l'Università stipula convenzioni con gli enti legittimati secondo quanto disciplinato dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>Riportato nell'art. 18, comma 2, del presente Statuto</p>
<p>Articolo 56 - Azienda Policlinico</p> <p>1. L'Azienda Policlinico, dotata dell'autonomia riconosciuta dalla legge, promuove, organizza e gestisce attività sanitaria e socio- sanitaria in stretta connessione con le attività didattiche e</p>	<p>Cassare</p>

scientifiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

2. Sono organi di gestione del Policlinico: il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Consiglio dei Sanitari e il Direttore Amministrativo. E' organo di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Il Direttore Generale è nominato dal Rettore, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra esperti di comprovata esperienza in campo giuridico-economico. Al Direttore Generale, su delega del Rettore, spetta la rappresentanza legale della Azienda Policlinico per la durata del proprio mandato.

4. Il Direttore Sanitario dirige e coordina i servizi sanitari e fornisce pareri al Direttore Generale nelle materie di propria competenza. È nominato dal Direttore Generale, su designazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia fra i professori di ruolo della Facoltà o fra quanti abbiano le qualità professionali, in possesso dei requisiti di legge.

5. Il Consiglio dei Sanitari ha funzione di indirizzo e programmazione ed esprime parere obbligatorio in analogia a quanto previsto per le aziende ospedaliere. Composizione e modalità di nomina dei suoi componenti sono disciplinati dal regolamento interno del Policlinico.

6. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore, sentito il Direttore Generale, a un funzionario della carriera dirigenziale dell'Università che ne possieda i requisiti, ovvero, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che ne abbia titolo.

7. Il Direttore Amministrativo dirige e coordina i servizi amministrativi e fornisce pareri al Direttore Generale nelle materie di propria competenza. L'incarico di Direttore Amministrativo può conferirsi, con atto motivato, anche con contratto di diritto privato a persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per la durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.

8. Il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo durano in carica un triennio e possono essere confermati o motivatamente rimossi dal Rettore con lo stesso procedimento previsto dalla nomina.

9. Il Direttore Sanitario, se appartenente all'Università di Catania, e i componenti eletti del Consiglio dei Sanitari, durano in carica un triennio e possono essere immediatamente rieletti un sola volta.

10. Gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario sono fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e sono a carico del bilancio del Policlinico. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è a tempo pieno ed incompatibile con ogni altra attività.

11. L'assetto organizzativo e gestionale del Policlinico e ogni altro aspetto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo sono disciplinati dal Regolamento interno del Policlinico, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa vigente.

12. Il Direttore Generale, sentito il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, propone al Rettore per l'approvazione il

<p>Regolamento interno e il Regolamento di amministrazione e contabilità. Il Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione può rinviare al Direttore Generale i progetti di regolamento entro il termine di quarantacinque giorni, con l'indicazione delle disposizioni ritenute in contrasto con la legge e/o con lo Statuto dell'Ateneo. Nel caso in cui il Direttore Generale non provveda alle modifiche relative entro trenta giorni, il Rettore provvede in sostituzione.</p> <p>13. In fase di prima applicazione della presente normativa ed allo scopo di accelerare la costituzione ed il funzionamento dell'Azienda e dei suoi organi, fino all'emanazione del Regolamento interno, il Rettore provvede con proprio decreto, su proposta del Direttore Generale, sentito il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, ad emanare le disposizioni di attuazione transitoria occorrenti.</p>	
<p>Titolo X - Autonomia finanziaria e contabile</p> <p>Articolo 57 - Le entrate dell'Università</p> <p>1. Le entrate sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trasferimenti dello Stato; b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti; c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. <p>I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Senato Accademico stabilirà una quota delle entrate da destinare ad un fondo comune dell'Università al fine di perequare la disparità dei proventi per tasse universitarie e contributi spettanti ai vari Corsi di Studio.</p>	<p>Riportato nell'art. 1, comma 17, del presente Statuto</p>
<p>Articolo 58 - Autonomia delle Strutture centrali e periferiche</p> <p>1. Alle strutture organizzative centrali e periferiche è attribuita autonomia amministrativa e di spesa con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.</p> <p>2. Ai Dipartimenti e alle altre Unità decentrate che dispongono di un centro di gestione amministrativa è riconosciuta piena autonomia. Negli altri casi, le unità decentrate dovranno far capo ad un centro di gestione amministrativa esistente o da istituire.</p>	<p>Riportato nell'art. 14, comma 2, del presente Statuto</p>
<p>Titolo XI - Diritto allo studio</p> <p>Articolo 59 - Interventi a favore degli studenti</p> <p>1. L'Università, al fine di assicurare agli studenti di disagiate condizioni economiche e meritevoli le forme più idonee per il proficuo svolgimento degli studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concede l'esonero totale o parziale delle tasse e dei contributi di propria pertinenza; b) istituisce borse e premi di studio; c) concede servizi abitativi, borse alloggio e buoni mensa. 	<p>Riportato nell'art. 7, comma 1, lettera n, del presente Statuto</p>

<p>2. L'Università, altresì, in collaborazione con altri Enti e Istituzioni:</p> <p>a) istituisce borse e premi di studio per studenti con particolari requisiti,</p> <p>b) istituisce borse di studio per giovani laureati e sussidi agli studenti per tirocini pratici anche all'estero.</p> <p>c) promuove interventi atti a tutelare i diritti e gli interessi generali degli studenti o di alcune categorie di essi (studenti lavoratori, fuori sede, di singole Facoltà, ecc.).</p> <p>3. Il benefici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono stabiliti annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e gli Enti e le Istituzioni interessate, per quanto di loro pertinenza.</p> <p>4. Le tipologie e modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabilite da apposite norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.</p>	
<p>Articolo 60 - Collaborazione degli studenti alle attività di Ateneo</p> <p>1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici o privati, può avvalersi della collaborazione a tempo parziale degli studenti nelle attività di supporto alla didattica o nei servizi forniti agli studenti, con l'esclusione di ogni attività di docenza e di ogni incarico che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.</p> <p>2. Previo accordo con il Ministero della Difesa, nelle attività di cui sopra possono essere impiegati anche studenti obiettori di coscienza.</p> <p>3. L'Università può altresì avvalersi, per le attività di cui all'art. 12 della legge 390/1991, di servizi resi da Associazioni o da Cooperative costituite da studenti dell'Università di Catania.</p> <p>4. Termini e modalità della collaborazione sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 61 - La Commissione di Garanzia Didattica</p> <p>1. La Commissione di Garanzia Didattica, nella attuazione del diritto allo studio, contribuisce a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e la fruibilità dei servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo Studio Universitario.</p> <p>2. La Commissione, tenuto conto delle relazioni delle Facoltà, predisponde annualmente un rapporto sulla situazione didattica dell'Ateneo da inviare al Senato Accademico.</p> <p>3. L'Università garantisce alla Commissione di Garanzia Didattica gli strumenti per lo svolgimento delle proprie funzioni.</p> <p>4. Composizione e modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 62 - Comitato per le Attività Sportive e Ricreative</p> <p>1. È istituito un Comitato per le attività sportive e ricreative, che può articolarsi in sezioni con riferimento specifico alle diverse attività.</p> <p>2. Il Comitato cura:</p> <p>a) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di sviluppo relativi alle attività precedentemente indicate;</p>	<p>Da rivedere in sede di regolamento di Ateneo</p>

<p>b) la gestione delle strutture che ospitano le attività di cui sopra; c) la gestione dei fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione e da enti pubblici e privati per le attività sportive e ricreative; d) l'esercizio delle attività sportive previste dalle norme vigenti.</p> <p>3. Il Comitato è composto: a) dal Rettore o da un suo delegato che lo presiede; b) da tre rappresentanti del personale docente; c) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; d) da tre rappresentanti degli studenti; e) dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, che funge da segretario. Ne fa parte di diritto il Presidente del C.U.S. con voto consultivo.</p> <p>4. L'elettorato attivo e passivo, nonché, le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.</p> <p>5. Il Comitato non sostituisce il Comitato previsto dall'art. 1 della legge 28.6.1977 n.394.</p> <p>6. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce i rapporti con il Centro Universitario Sportivo o con altri enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale.</p>	
<p>Titolo XII - Regolamenti</p> <p>Articolo 63 - Regolamenti</p> <p>1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dai Regolamenti concernenti le singole Unità Decentrate, dai Regolamenti concernenti ogni altra Unità prevista dal presente Statuto, dai Regolamenti concernenti i rapporti con l'esterno.</p>	<p>Titolo VI – Regolamenti e codice etico</p> <p>Articolo 30 – Regolamenti</p> <p>1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal regolamento di Ateneo, dal regolamento elettorale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, dai regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca, da ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.</p> <p>2. In caso di contrasto, le norme del regolamento di Ateneo prevalgono su quelle dei regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca e su quelle di ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.</p> <p>3. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati in apposita sezione del sito web dell'Ateneo.</p>
<p>Articolo 64 - Contenuto dei Regolamenti</p> <p>1. Il Regolamento Generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture di ricerca e di didattica e dei centri di servizio dell'Ateneo, i criteri di organizzazione e le procedure di elezione degli Organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti.</p> <p>2. Il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale. Indica i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche, la disciplina dei servizi didattici integrativi, delle attività culturali, formative e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità. Il Regolamento disciplina inoltre le attività di tutorato svolte dai docenti e di collaborazione degli studenti all'attività dell'Ateneo.</p>	<p>Articolo 31 - Contenuto dei regolamenti</p> <p>1. Il regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ateneo nel suo complesso, nonché delle singole strutture che lo compongono.</p> <p>2. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.</p> <p>3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.</p> <p>4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo, nonché l'attività negoziale dello stesso, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti</p>

<p>La disciplina di dettaglio e quella di ogni altro elemento riguardante le attività didattiche sono riservate ai regolamenti delle singole strutture didattiche, che vi provvedono in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.</p> <p>3. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e l'attività negoziale dell'Ateneo e dei Centri di Gestione Amministrativa, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Esso inoltre prevede le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università, delle sue Unità decentrate e dei Centri di gestione amministrativa.</p> <p>4. I Regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca, dotate di autonomia in base al presente Statuto, disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento Didattico di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle Strutture stesse.</p>	<p>contabili dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei principi generali di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università.</p> <p>5. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca disciplinano l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei loro organi.</p>
<p>Articolo 65 - Approvazione dei Regolamenti</p> <p>1. In prima applicazione il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento Didattico di Ateneo sono deliberati, a maggioranza assoluta dal Senato Accademico allargato ai componenti delle commissioni del Senato Accademico Integrato che hanno partecipato alla redazione del presente Statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, sentito il Senato Accademico, secondo le norme vigenti.</p> <p>3. I Regolamenti di singole Strutture didattiche, di ricerca e di ogni altra unità e le loro modifiche, redatti in conformità al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sono deliberati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti a controllo di legittimità da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.</p>	<p>Articolo 32 - Approvazione dei regolamenti</p> <p>1. Il regolamento di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.</p> <p>2. Il regolamento elettorale di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.</p> <p>3. Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ed i regolamenti in materia di servizi e di risorse dell'Ateneo, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>5. I regolamenti di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta degli organi deliberativi delle strutture interessate.</p>
<p>Articolo 66 - Emanazione ed entrata in vigore dei Regolamenti</p> <p>1. I Regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro affissione all'Albo dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito.</p> <p>2. Il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo ed il Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, dovranno essere emanati entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente Statuto sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>3. Le modifiche del Regolamento Generale di Ateneo e del</p>	<p>Articolo 33 - Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti</p> <p>1. I regolamenti e le loro modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito.</p>

<p>Regolamento Didattico di Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico. Le modifiche del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Le modifiche degli altri Regolamenti sono assunte secondo le procedure previste per la loro adozione.</p>	
	<p>Articolo 34 - Codice etico</p> <p>1. Il codice etico del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell'Ateneo determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.</p> <p>2. L'accertamento di violazioni del codice etico, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità:</p> <p>a) rimprovero scritto; b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato; c) decadenza dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato; d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera c, impossibilità di ricoprire cariche accademiche ovvero di svolgere incarichi di responsabilità fino a cinque anni.</p> <p>3. Il codice etico e le sue modifiche sono approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.</p>
<p>Articolo 71 - Entrata in vigore dello Statuto</p> <p>1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello Statuto, il Rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Articolo 35 - Entrata in vigore dello Statuto</p> <p>1. Il presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>2. In caso di ricorso in sede giurisdizionale del Ministro per vizi di legittimità di alcune disposizioni dello Statuto, il rettore emana con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.</p>
<p>Articolo 77 - Revisione Statutaria</p> <p>1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, da un Consiglio di Facoltà o di Dipartimento, dal 10% degli Studenti, dal 15% del Personale.</p> <p>2. Il Senato Accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di</p>	<p>Articolo 36 - Revisione statutaria</p> <p>1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal rettore, da 1/3 dei senatori accademici, dal 40% dei consiglieri di amministrazione, dal 10% degli studenti, dal 15% dei dipendenti dell'Ateneo, da un Consiglio di dipartimento.</p> <p>2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a</p>

<p>Facoltà e di Dipartimento. Entro 90 giorni dalla prima deliberazione, il Senato Accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi.</p>	<p>maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.</p>
<p>Titolo XIII - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Articolo 67 - Norme Comuni</p> <p>1. Nessuno, tranne il Rettore, può essere componente di più di un Organo Centrale di Governo dell'Ateneo.</p> <p>2. Il Rettore, il Pro-Rettore, i Presidi, i Direttori di Dipartimento e i responsabili di Unità decentrate ad esso equiparate, i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, i Direttori delle scuole di specializzazione ed i Presidenti dei Corsi di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono optare all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo pieno.</p> <p>3. La mancata designazione di uno o più componenti degli Organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli Organi elettivi.</p> <p>4. Gli Organi individuali e i membri degli Organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.</p> <p>5. Le cariche di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di studio, Direttore di Scuola di Specializzazione, Responsabile di Unità decentrate, nonché la partecipazione elettiva al consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata quadriennale e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.</p>	<p>Articolo 37 - Norme comuni</p> <p>1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:</p> <p>a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;</p> <p>b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di dipartimento;</p> <p>c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione, laddove istituito;</p> <p>d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;</p> <p>e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;</p> <p>f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.</p> <p>2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche indicate nel presente Statuto è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.</p> <p>3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche accademiche indicate nel presente Statuto. I docenti eletti nel Senato accademico e i docenti designati nel Consiglio di amministrazione devono optare, all'atto della nomina, per il regime d'impegno a tempo pieno.</p> <p>4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dal mandato in caso di mancata partecipazione con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo.</p> <p>5. La mancata designazione di uno o più componenti degli organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli organi elettivi.</p> <p>6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fino alla loro sostituzione. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.</p> <p>7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche, con riferimento a rettore, senatore accademico e consigliere di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.</p>

	<p>8. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università. Ogni mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>9. Alle rappresentanze studentesche è riconosciuta la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti.</p>
<p>Articolo 68 - Termini per i pareri</p> <p>1. I pareri previsti in Statuto, richiesti a Organi e Strutture vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori ai trenta giorni. Fanno eccezione i pareri sui Regolamenti, per i quali i termini non possono essere inferiori ai sessanta giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla deliberazione definitiva.</p>	<p>Articolo 38 - Termini per i pareri</p> <p>1. I pareri eventualmente richiesti da organi accademici ad altri organi e strutture dell'Ateneo vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori a quindici giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla decisione definitiva.</p>
	<p>Articolo 39 - Disposizioni sulle deleghe</p> <p>1. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un apposito atto di revoca della delega adottato con le medesime formalità del conferimento.</p>
<p>Articolo 69 - Rinnovo delle Rappresentanze</p> <p>1. Le rappresentanze dei docenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi e nelle strutture didattiche e negli organi e strutture di ricerca, durano in carica quattro anni accademici, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.</p> <p>2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 70 - Commissione per il Personale</p> <p>1. La competenza e le attribuzioni della Commissione per il Personale previste dal I comma dell'art.5 della legge 25 ottobre 1977, n.808, saranno stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 73 - Riordino degli Istituti</p> <p>Abrogato con D.R. n° 9268 del 11/10/2007.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 74 - Dipartimenti e Seminari</p> <p>1. I Dipartimenti già attivati all'entrata in vigore del presente Statuto dovranno adeguare la loro composizione numerica a quanto stabilito dallo Statuto, entro quattro anni dall'entrata in vigore dello stesso.</p> <p>2. Eventuali proposte di costituzione di Dipartimenti derivanti da preesistenti Strutture, sono sottoposte al Senato Accademico, che può accoglierle, valutata la congruità delle richieste in relazione alle finalità scientifiche, didattiche e all'economicità di gestione.</p> <p>3. Le attuali Strutture denominate "Istituto Seminario Economico" e "Istituto Seminario Giuridico", rispettivamente delle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza, assumono, entro quattro anni, la forma dell'Organismo dipartimentale. A tali</p>	<p>Cassare</p>

<p>Organismi, già nel quadriennio di transizione, si applica la disciplina giuridica, amministrativa e finanziaria, prevista per i Dipartimenti.</p> <p>4. Il Senato Accademico provvederà a tutti i processi di <u>aggregazione</u> in assenza di autonoma iniziativa.</p>	
<p>Articolo 75 - Policlinico</p> <p>1. L'attuale Policlinico diviene Azienda Policlinico dell'Università ai sensi del presente Statuto.</p>	<p>Cassare</p>
<p>Articolo 78 - Comitato per le pari opportunità</p> <p>1. Il Comitato per le pari opportunità promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.</p> <p>2. Il Comitato è nominato dal Rettore secondo la composizione stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>Articolo 40 – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni</p> <p>1. Presso l'Università di Catania è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti a tale Comitato attribuiti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>2. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.</p> <p>3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalità di costituzione del Comitato sono stabilite dal regolamento di Ateneo.</p>
<p>Articolo 76 - Interpretazioni</p> <p>1. Nello Statuto:</p> <p>a) per "Professori" si intendono i professori ordinari, straordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo.</p> <p>b) per "Docenti", si intendono i Professori di cui al punto a), i Ricercatori confermati, gli Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.</p> <p>c) per "Personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale non docente dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale.</p> <p>d) per "Personale" si intende il personale docente e il personale tecnico-amministrativo.</p> <p>e) per "Unità Decentrate" si intendono le Facoltà, i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di Servizio, il Servizio Bibliotecario di Ateneo, le Scuole di Specializzazione, il Centro di Calcolo Scientifico, l'Azienda Agraria Sperimentale, e comunque ogni altra Struttura per la quale siano necessari responsabilità e coordinamento unitario in relazione ai compiti che essa deve adempiere.</p> <p>f) per "Corsi di Studio" si intendono i Corsi di Laurea e i Corsi di Diploma;</p> <p>g) per "Studenti di primo livello" si intendono gli iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Diploma universitario e ai Corsi delle Scuole dirette a fini speciali;</p> <p>h) per "Studenti di secondo livello" si intendono gli iscritti alle Scuole di Specializzazione ed ai Dottorati di ricerca.</p> <p>i) per "Studenti" si intendono gli Studenti di primo e di secondo livello.</p>	<p>Articolo 41 - Interpretazioni</p> <p>1. Nello Statuto:</p> <p>a) per "professori" si intendono i professori di ruolo ordinari, straordinari ed associati;</p> <p>b) per "docenti" si intendono i professori di cui al punto a), i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, i ricercatori a tempo determinato;</p> <p>c) per "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dipendente dell'Ateneo non ricompreso nel precedente punto b);</p> <p>d) per "personale" si intende il personale di cui ai precedenti punti b) e c);</p> <p>e) per "studenti" si intendono gli iscritti a corsi di studio dell'Ateneo.</p>
<p>Articolo 72 - Costituzione degli organi statutari</p> <p>1. Gli adempimenti per la costituzione del Senato Accademico devono essere portati a termine entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito entro trenta</p>	<p>Articolo 42 - Costituzione dei nuovi organi statutari. Regime transitorio</p> <p>1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale, il rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.</p> <p>2. Nelle more della costituzione dei nuovi organi statutari, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in</p>

<p>giorni dall'insediamento del Senato Accademico.</p> <p>3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in carica, all'entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento degli Organi nella nuova composizione.</p> <p>4. Il Regolamento elettorale per la prima costituzione del Senato Accademico nella nuova composizione è deliberato dal Senato Accademico in carica.</p>	<p>carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono le competenze di cui ai precedenti articoli 7 e 8.</p> <p>3. In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale; il Senato accademico è costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale.</p> <p>4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Consigli di dipartimento ed i Consigli di corso di studio sono costituiti secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 15 e dall'art. 20 del presente Statuto; i direttori di dipartimento e i presidenti di corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, mantengono la stessa fino alla cessazione del loro mandato.</p>
	<p>Articolo 43 – Vigenza dei regolamenti. Regime transitorio</p> <p>1. I regolamenti dell'Ateneo vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono essere modificati sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro dodici mesi dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta ufficiale.</p> <p>2. In ogni caso, fino al completamento del lavoro di modifica di cui al precedente comma 1, i regolamenti continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme del presente Statuto.</p>
<p>Articolo 79 - Norma transitoria</p> <p>1. I mandati di cui all'art. 67, comma 5, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie che estendono a quattro anni la durata delle cariche, restano di durata triennale.</p> <p>2. Il comma 1 si applica anche alle cariche di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti, alle rappresentanze di cui all'art. 69, comma 1, all'incarico di direttore amministrativo.</p> <p>3. Resta comunque fermo il divieto di espletamento consecutivo di un terzo mandato, anche nel caso di svolgimento di mandati triennali.</p>	<p style="text-align: center;">cassare</p>




Proposta di Statuto

Titolo I

Articolo 1 - Principi generali

1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.
2. Opera in conformità alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione.
3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio ideologico, politico e religioso.
4. Collabora con Organismi comunitari e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.
5. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza; pertanto, riconosce la libera attività di ricerca e di insegnamento.
6. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.
7. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.
8. Riconosce il diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di eguaglianza, ai più alti gradi di studio.
9. Persegue i propri fini istituzionali, favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti, operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.
10. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.
11. Promuove il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.
12. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di enti morali.
13. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di

ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.

14. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.

15. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, tende ad assicurare i più alti livelli di efficacia e di efficienza. Opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, nonché al principio di separazione tra poteri di indirizzo e attività di gestione.

16. Ha autonomia finanziaria e contabile, che esercita sulla base di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

17. Le entrate dell'Ateneo sono costituite da:

- a) trasferimenti dello Stato;
- b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e dei contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;
- c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 2 - Natura giuridica e fonti normative

1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti di attuazione.

Articolo 3 - Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce ai docenti e alle proprie strutture didattiche e di ricerca autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Articolo 4 - Libertà di insegnamento

1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento con l'unico limite della coerenza del programma con i *curricula* didattici e con le esigenze di coordinamento didattico.

1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento nel rispetto delle esigenze di coordinamento del programma con i *curricula* didattici.

Titolo II - Organi dell'Ateneo

Articolo 5 - Organi dell'Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

/ AM

Articolo 6 – Rettore

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.

2. Il rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, degli status del personale e dei diritti degli studenti. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

3. Spetta al rettore:

- a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
- b) proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
- d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
- e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;
- f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti;
- g) avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione;
- h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;
- i) proporre al Consiglio di amministrazione la persona a cui conferire l'incarico di direttore generale;
- l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella prima riunione successiva;
- m) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

4. Il rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

5. L'elettorato attivo spetta:

- a) a tutti i docenti;
- b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;
- c) a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.

6. Le modalità di convocazione del corpo elettorale e di presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Si considererà eletto chi riporti il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità,

<p>il candidato con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per sei anni a partire dal successivo anno accademico.</p> <p>9. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.</p> <p>10. L'ufficio di prorettore è incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, di presidente del Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore o presidente delle scuole di specializzazione, di presidente e componente del Nucleo di valutazione.</p> <p>11. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.</p>	<p>9. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento</p>
<p>Articolo 7 - Senato accademico</p> <p>1. Spetta al Senato accademico:</p> <p>a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;</p> <p>b) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;</p> <p>c) modificare lo Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste all'art. 36 del presente Statuto;</p> <p>d) approvare il Regolamento di Ateneo, conformemente all'art. 32 del presente Statuto;</p> <p>e) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;</p> <p>f) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;</p> <p>g) con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale di cui all'art. 6, comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia è accolta laddove sia approvata con il voto della maggioranza assoluta del corpo elettorale; in caso di mancata approvazione della mozione di sfiducia, si procede al rinnovo integrale del Senato accademico;</p> <p>h) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;</p> <p>i) esprimere parere obbligatorio sulla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale;</p> <p>l) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente;</p> <p>m) promuovere adeguate iniziative atte a realizzare un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi;</p> <p>n) promuovere il diritto allo studio, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;</p>	<p>n) promuovere il diritto allo studio, nel rispetto della normativa dell'unione europea, nazionale e regionale in materia;</p> 

o) proporre l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca;
p) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

- a) il rettore;
- b) quindici rappresentanti eletti dei direttori di dipartimento;
- c) quattordici docenti di ruolo rappresentanti eletti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;
- d) cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

3. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari saranno individuati con le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevederà:

- a) l'accorpamento delle aree scientifico-disciplinari in raggruppamenti omogenei;
- b) la rappresentanza spettante ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori;
- c) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.

4. Il Senato accademico è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Alle adunanze del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.


7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei senatori è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 8 - Consiglio di amministrazione

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) esercitare funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;
- b) deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;
- c) approvare il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- d) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico;
- e) trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
- f) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico;
- g) deliberare in materia di sanzioni disciplinari riguardanti i docenti, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo la normativa vigente.

b) la rappresentanza spettante ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;

<p>h) approvare le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti;</p> <p>i) fornire indirizzi al direttore generale sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;</p> <p>l) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:</p> <p>a) il rettore;</p> <p>b) due membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;</p> <p>c) il prefetto di Catania <i>pro tempore</i>;</p> <p>d) cinque docenti dell'Ateneo, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello;</p> <p>e) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.</p> <p>3. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>5. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.</p> <p>6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.</p> <p>7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.</p>	<p>b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;</p> <p>c) viene cassato il punto c)</p> <p>d) cinque docenti dell'Ateneo, a tempo indeterminato, individuati dal rettore fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello, nell'ambito di una rosa di candidati proposti nel numero massimo di due, da parte di ciascun consiglio di dipartimento fra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Tale proposta dovrà pervenire al rettore entro il termine fissato ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto;</p>
<p>Articolo 9 - Collegio dei revisori dei conti</p> <p>1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore ed è composto da:</p> <p>a) un componente effettivo, con funzione di presidente, scelto dal rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;</p> <p>b) un componente effettivo ed un componente supplente</p>	

<p>designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un componente effettivo ed un componente supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i dirigenti o i funzionari del Ministero stesso. Almeno due dei componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.</p> <p>2. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo.</p> <p>3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.</p> <p>4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.</p>	
<p>Articolo 10 - Nucleo di valutazione</p> <p>1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 240/2010.</p> <p>2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della <i>performance</i> organizzativa e individuale.</p> <p>3. Il Nucleo di valutazione è composto da nove membri, di cui cinque esterni all'Ateneo ed un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Il Nucleo elegge il presidente tra i suoi componenti.</p> <p>4. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, e nominati con decreto del rettore.</p> <p>5. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il presidente e i componenti del Nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.</p> <p>6. I componenti durano in carica quattro anni, ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato è biennale, e possono essere riconfermati una sola volta.</p> <p>7. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.</p>	
<p>Articolo 11 - Direttore generale</p> <p>1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Esercita, in particolare, i seguenti compiti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 165/2001:</p> <p>a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio a cui è preposto, anche al</p>	

fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;

f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente;

g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.

3. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

4. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

6. La revoca dell'incarico di direttore generale è disposta, previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, per gravi irregolarità, nonché per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti.

7. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo un proprio vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente, previo parere del Consiglio di amministrazione;

